



Roma 10 Settembre 2019

Prot. 352/FDF/mb

Alle Società partecipanti ai
Campionati Nazionali di Serie

A - A2 - B - A Femminile -

A2 Femminile e Under 19 di Calcio a 5

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 014

Oggetto: RESIDUI DI SQUALIFICA

A seguito delle numerose richieste di chiarimento, in riferimento alla esecuzione delle Sanzioni, avuto riguardo della istituzione innovativa della Coppa della Divisione Femminile, si ritiene utile fare alcune precisazioni in merito alla esecuzione delle sanzioni che si riepilogano come di seguito indicato:

Coppa Italia Serie "A" – Serie "A2" Maschile e Femminile

Il Codice di Giustizia Sportiva alla Sezione III - "Esecuzione delle sanzioni", secondo il disposto dell'art. 21 comma 7 prevede in relazione alle sanzioni irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, per le Società di Serie A e Serie A2 (Maschile e Femminile), che qualora dette sanzioni non possano essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva nella quale sono state irrogate, devono essere scontate anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

Coppa Italia Serie "B"

Nelle ipotesi di sanzioni irrogate nell'ambito della Coppa Italia di Serie B organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva nella quale sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle gare di Coppa Italia della Stagione successiva, indipendentemente dalla categoria della Società per la quale il giocatore è tesserato.

Coppa Italia Serie "Under 19"

Nelle ipotesi di sanzioni irrogate nell'ambito della Coppa Italia Serie Under 19 organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, nel caso dette sanzioni non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva nella quale sono state irrogate, devono essere scontate anche per il solo residuo come di seguito definito:

- a) per i calciatori ancora in età Under 19 (nati dal 1 gennaio 2001):

nelle gare di Coppa Italia Under 19 della Stagione successiva e nel caso di trasferimento ad una Società che non partecipa alla competizione Under 19, nelle gare della Coppa Italia della prima squadra per il quale il calciatore è tesserato;



FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
P.IVA: 0616479103
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

b) per i calciatori non più in età Under 19 (nati precedentemente al 1 gennaio 2001)

nelle gare di Coppa Italia della prima squadra della Stagione successiva indipendentemente dalla categoria della Società per la quale il giocatore è tesserato.

COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

La Coppa della Divisione rientra tra le competizioni ufficiali, e pertanto le sanzioni di squalifica anche per recidiva in ammonizione, irrogate nell'ambito della stessa debbono essere scontate nelle gare ufficiali successive diverse dalla la Coppa Italia (Campionato, Supercoppa e Coppa della Divisione).

SUPERCOPPA

La Supercoppa rientra tra le competizioni ufficiali, ed è da considerarsi a tutti gli effetti equivalente ad una gara di Campionato.

Si richiama in ogni caso che l'esecuzione delle sanzioni è specificatamente disciplinato dal Codice di Giustizia sportiva con particolare riguardo agli art. 19 e 21 del C.G.S, cui si fa espresso riferimento in ogni caso.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE

Andrea Montemurro